



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5023

Seduta del 12/07/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 19 SETTEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistiche venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2020 è pari a € 871.068,94;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Sturno alle colture agricole, accertati nel corso del 2020, è pari a € 26.042,01;
- nel corso del 2020, le colture maggiormente interessate dai danni sono state vite, melo, mirtillo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;
- i danni di cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito-sosta migratoria;

RITENUTO quindi necessario porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2021.0073355 del 27/04/2021, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il parere reso da ISPRA n. 34575, protocollo regionale n. M1.2021.0134571 del 29/06/2021, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle province indicate nella richiesta presentata da Regione Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere limitati alle province nelle quali sono stati rilevati gravi danni causati dallo storno;
- al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto. Per lo stesso motivo gli abbattimenti previsti andranno effettuati unicamente in presenza di meleti e vigneti in frutto. Gli abbattimenti potranno essere effettuati solo fino alla raccolta dei frutti e dovranno cessare subito dopo;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- a chiusura attività dovrà essere inviata ad ISPRA una rendicontazione delle attività svolte comprendente il numero di capi abbattuti nel 2021 suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario;

RILEVATO che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti, oliveti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

RITENUTO pertanto di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata unicamente nelle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dalla specie, esclusivamente in presenza del frutto pendente;

CONSIDERATO che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

RITENUTO:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2021-2022, al fine di autorizzare il controllo della specie;
- di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo;
- di stabilire che i cacciatori interessati possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, dal 26 luglio al 9 agosto 2021 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di autorizzare il prelievo dello storno sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 31 ottobre 2021;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000);

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti, oliveti e vigneti in presenza del frutto pendente nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dallo Storno;
 - b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
 - c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
 - d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 31 ottobre 2021;
 - e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 9 agosto 2021 e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000);
5. di prevedere che gli uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 maggio 2022, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
 6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
 7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sulla pagina web www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge